

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 20 maggio 2019, n. 8

Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie

Art. 7**(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13
concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche)**

1. Al comma 6 dell'articolo 23 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole: “di cui all'articolo 56 sono in ogni caso previste le case del camminatore,” sono inserite le seguenti: “i cui requisiti minimi funzionali e strutturali sono i medesimi di quelli previsti dagli stessi regolamenti per i rifugi escursionistici,”;
 - b) la parola “500” è sostituita dalla seguente: “1000”;
 - c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono altresì strutture ricettive extralberghiere i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi i requisiti minimi funzionali e strutturali previsti per i rifugi escursionistici dai medesimi regolamenti regionali di cui all'articolo 56.”.

Art. 8**(Modifica alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e disposizione transitoria. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche)**

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 4/2014 è inserito il seguente:

“Art. 7bis

(Sostegno per il patrocinio legale)

1. La Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, oltreché di atti persecutori, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile. Il contributo regionale non può essere concesso qualora l'interessata vanti i requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi di cui al comma 1, anche sulla base della condizione reddituale della vittima.

3. La Regione stipula un apposito protocollo di intesa con gli ordini degli avvocati dei fori del Lazio, al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti con esperienza e formazione continua specifica nel settore della violenza di genere. Gli avvocati inseriti nell'elenco di cui al precedente periodo si impegnano a praticare, a titolo di compenso professionale, i parametri forensi nell'importo minimo, con parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

4. Il protocollo di cui al comma 3, tra l'altro, prevede:

- a) le modalità di individuazione delle professioniste e dei professionisti;

- b) le modalità di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia;
- c) le modalità di pubblicizzazione degli elenchi;
- d) le modalità di raccordo con i centri antiviolenza e i servizi territoriali attivi sul territorio;
- e) le modalità di aggiornamento periodico degli elenchi;
- f) le modalità di informazione sui contributi di cui al comma 1 presso tutti gli iscritti agli ordini.”.

2. In fase di prima attuazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7bis, comma 2 della l.r. 4/2014, così come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7bis, comma 2, della l.r. 4/2014, così come introdotto dal comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 4/2014, disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019), di cui al programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3 possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

5. Alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: “del rilascio” sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, dopo la parola “autorizzazione” sono inserite le seguenti: “alla realizzazione e”;

c) al comma 1 dell'articolo 6, le parole: “inoltrano al comune competente per territorio la relativa richiesta di autorizzazione. La richiesta” sono sostituite dalle seguenti: “acquisiscono l'autorizzazione alla realizzazione secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). La richiesta, la segnalazione o la comunicazione, salvo i casi di edilizia libera, è inoltrata al comune ed”;

d) il comma 1bis dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“1bis. In relazione alla tipologia di interventi edilizi e fermo restando quanto previsto dai commi 1ter e 1quinquies, l'autorizzazione alla realizzazione si intende rilasciata:

a) con il permesso di costruire concesso dal comune, al quale compete la valutazione della conformità urbanistico-edilizia dell'opera, negli stessi termini previsti dalle disposizioni del titolo II, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche;

b) con la sussistenza, in favore del proprietario o dell'avente diritto, del titolo abilitativo in caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del d.p.r. 380/2001;

c) con la presentazione, a cura del proprietario o dell'avente diritto, della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 6bis del d.p.r. 380/2001;

d) nei casi di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 380/2001.”.

- e) al comma 1ter dell'articolo 6, dopo le parole: "il comune" sono inserite le seguenti: "nel caso di cui al comma 1bis, lettera a)," e dopo le parole: "comma 1bis", nel secondo periodo, sono aggiunte le seguenti: ", lettera a)";
- f) all'alinea del comma 1quinqies dell'articolo 6 è anteposto il seguente periodo: "Per le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c),";
- g) il comma 4 dell'articolo 6 è abrogato;
- h) al comma 1 bis dell'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta salva la facoltà dell'amministrazione regionale di subordinare l'esito positivo del procedimento all'assunzione, da parte del subentrante, di eventuali debiti maturati dal cedente derivanti dai controlli ai sensi dell'articolo 8octies del d.lgs. 502/1992 o da provvedimenti di condanna per responsabilità amministrativa o contabile e correlati all'esercizio della funzione sanitaria.";
- i) al comma 4 dell'articolo 13 e al comma 1 dell'articolo 17 le parole: "Agenzia di sanità pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Organismo tecnicamente accreditante (OTA)";
- l) al comma 1 dell'articolo 16, dopo le parole: "La Regione" sono inserite le seguenti: ", avvalendosi dell'OTA,".

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale" e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8)

1. Alla l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 7:
 - 1) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente:
"d bis) Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL), quale circuito regionale multidisciplinare ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163);
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio dell'ATCL sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato.";
- b) all'articolo 15:
 - 1) alla lettera b) del comma 1, le parole: "12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)" sono sostituite dalle seguenti: "18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)";
 - 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le istanze pervenute sono valutate da commissioni composte da cinque componenti di cui due interni e tre esterni, individuati tra soggetti di comprovata esperienza e competenza. La nomina dei commissari e la costituzione delle commissioni sono effettuate, con atto del direttore regionale competente in materia, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, nel rispetto del principio di rotazione. I componenti operano a titolo gratuito e non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.";